

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Alessandra Gabbani

**Osservatorio
parlamentare**



**Reati contro la pubblica
amministrazione e
trasparenza dei partiti e
movimenti politici**

Atto Camera: 1189-B
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
Iter: 18 dicembre 2018: Approvato definitivamente. In attesa di pubblicazione.

**Tutela brevettuale unitaria
e tribunale unificato dei
brevetti**

ATTI DEL GOVERNO
SOTTOPOSTI A PARERE
Atto del Governo: 056
Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (56)
Iter 28 novembre 2018: In

Ultimissime

Il Decreto fiscale è legge: modifiche alla pace fiscale e nuovi esoneri dalla fatturazione elettronica

Il 13 dicembre 2018 è stato convertito in legge il D.L. 23.10.2018 n. 119, contenente "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria". Sono state apportate alcune correzioni alla disciplina della "pace fiscale", tra le quali spicca l'eliminazione dell'"integrativa speciale", sostituita dalla sanatoria sulle irregolarità formali. Confermate le altre misure di definizione agevolata delle pendenze con l'amministrazione fiscale. Apportate inoltre alcune modifiche alla disciplina della fatturazione elettronica, ad ormai pochi giorni dal suo avvio: esonerati, oltre ai soggetti in regime forfetario, anche tutti i soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria (medici, strutture sanitarie, farmacie etc), limitatamente alle operazioni oggetto di tale comunicazione. Testo del ddl di conversione del D.L. 119/2018 (Decreto fiscale)

Codice della crisi d'impresa: le linee guida dei procedimenti di allerta e composizione assistita della crisi

Gli istituti dell'allerta e della composizione assistita della crisi, nello schema di decreto legislativo destinato ad attuare la legge delega 19 ottobre 2017, n.155, hanno subito rilevanti modifiche rispetto al testo proposto dalla Commissione Rordorf II, attenuandosi l'efficacia delle segnalazioni e non semplificando il procedimento. Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Responsabilità medica: quale ruolo hanno le linee-guida elaborate dalla comunità scientifica?

Investita della controversia risarcitoria promossa da un paziente che lamentava i pregiudizi subiti per la trombosi venosa profonda che l'aveva colpito mentre era ricoverato in una clinica, la Suprema Corte (ordinanza 30 novembre 2018, n. 30998), nella motivazione dell'ordinanza resa il 30 novembre 2018, n. 30998, offre interessanti spunti di riflessione su alcuni profili del dibattuto tema della responsabilità medica. Degne di nota sono le puntualizzazioni sul ruolo da attribuire alle linee-guida elaborate dalla comunità scientifica, ai fini del giudizio di colpa del sanitario. Non meno significative appaiono le affermazioni in punto di ricostruzione del nesso causale tra il ritardo nella diagnosi e il pregiudizio subito dal paziente.

Market abuse: non occorre l'effettiva alterazione del valore dei corsi azionari

La fattispecie di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF è reato di mera condotta e di pericolo concreto che si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo, per cui, secondo la sentenza n. 53437/2018 della Cassazione penale, per la sussistenza del reato è quindi sufficiente che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il verificarsi di questo evento.

Ricercatori universitari: i giudizi delle commissioni giudicatrici non possono essere formule alfanumeriche

I provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi espressi dalle commissioni equivarrebbe a espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti. L'art. 3 della Legge n. 241/1990 reca menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative. Nelle procedure concorsuali selettive di tipo comparativo, la mera attribuzione di un punteggio numerico, anche quando il giudizio negativo sia espresso con la formula "non idoneo", può assolvere all'onere motivazionale purché la commissione esaminatrice abbia previamente fissato criteri di valutazione delle prove rigidamente specificati e stabiliti in maniera analitica e non quando si risolvano in espressioni generiche. Nelle procedure non concorsuali ma meramente abilitative, nelle quali manca una procedura selettiva e una valutazione comparativa dei candidati il suddetto principio non opera (Tar Piemonte, I, sent. 5 luglio 2008, n. 1487). In materia di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) il Consiglio di Stato ha infatti affermato che la motivazione della mancata abilitazione, espressa nell'atto collegiale conclusivo, si risolve nella mera constatazione del mancato raggiungimento del prescritto quorum. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. II, sentenza 10 dicembre 2018, n. 7073.

corso di esame
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive
(Assegnato il 21 novembre 2018 - Termine il 31 dicembre 2018)
V Bilancio (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine l'11 dicembre 2018)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 21 novembre 2018 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 31 dicembre 2018) (*parere favorevole - 18 dicembre 2018*).

Conversione in legge decreto semplificazioni

Atto Senato n. 989
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Iter: 18 dicembre 2018: in corso di esame in commissione.

News dal Legislatore

L. 17 dicembre 2018, n. 136 (G. U. 18 dicembre 2018, n. 293)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (G. U. 14 dicembre 2018, n. 290)

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

D.M. 12 dicembre 2018 (G. U. 15 dicembre 2018, n. 291. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze)

Modifica del saggio di interesse legale.

Dir. 11 dicembre 2018, n. 2018/1972/UE (G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321)

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Reg. (CE) 11 dicembre 2018, n. 2018/1971/UE (G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009.

Focus prassi

Msg. 18/12/2018, n. 4728 (Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Disposizioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Indicazioni sull'ambito di applicazione.

Risp. 18 dicembre 2018, n. 111 (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ. Sez. I, Ord., 14 dicembre 2018, n. 32529

MATRIMONIO E DIVORZIO. Divorzio (assegno di mantenimento dei figli)

In merito alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel piena rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. Ciò perché i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

Cass. civ., Sez. Unite, 13 dicembre 2018, n. 32360

AVVOCATO. Procedimento e sanzioni disciplinari

La regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della legge n. 247 del 2012, inibisce l'immediata

applicazione delle disposizioni processuali, sino al verificarsi dell'evento assunto come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti. In materia di procedimento disciplinare, in particolare, il regolamento, previsto dall'art. 50, comma 5 della legge n. 247, è stato approvato dal C.N.F. il 21 febbraio 2014, con delibera ed è entrato in vigore il 10 gennaio 2015. (Nel caso concreto, alla data del 9.1.2015, nella quale è stato notificato alla ricorrente il provvedimento del C.O.A., il termine per proporre il ricorso avanti al Consiglio nazionale forense era, dunque, quello di trenta giorni e non di venti come ritenuto nella gravata pronuncia.)

Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 12 dicembre 2018, n. 32059

APPELLO CIVILE. Atto d'appello in genere - PROCEDIMENTO CIVILE. Atto introduttivo del giudizio

In tema di procedimento civile, nel regime dell'art. 19 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, come risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, l'appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, e tale principio costituisce "overruling" processuale.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 17 dicembre 2018, n. 32609

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA). Accertamento

L'accertamento parziale dell'IVA e delle imposte dirette può essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell'ufficio titolare del potere di accertamento totale. Tale accertamento rappresenta, invero, uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione, a prescindere dal fatto che quest'ultima provenga da un soggetto estraneo all'Amministrazione o da fonti ad essa interne.

Cass. civ., Sez. II, 17 dicembre 2018, n. 32574

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - SOCIETÀ. Sindaci

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni dettate in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori, realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell'operazione.

In relazione alle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione, non coincide necessariamente ed automaticamente né col termine dell'attività ispettiva né con la data di deposito della relazione né con quella in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame, poiché la pura constatazione dei fatti non coincide necessariamente con l'accertamento. Ne consegue che occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa.

Cass. civ., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32092

ATTI AMMINISTRATIVI. Motivazione dell'atto ob relationem - IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Avviso di accertamento (motivazione)

In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1 della L.

27 luglio 2000 n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione Finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando ai massimo le cause di invalidità o di inammissibilità chiaramente irragionevoli.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 17 dicembre 2018, n. 32592

IMPIEGO PUBBLICO. Mansioni e funzioni

In materia di pubblico impiego, non sussiste violazione dell'art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001 nell'ipotesi in cui le nuove mansioni assegnate al dipendente rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti, invero, è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita. Tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. (Nel caso concreto risulta positivamente accertato che la posizione organizzativa attribuita alla lavoratrice, al suo rientro dal congedo per maternità, con il riassetto organizzativo attuato dall'Ente, corrispondeva alla categoria di inquadramento dalla medesima posseduta.)

Cass. civ., Sez. lavoro, 14 dicembre 2018, n. 32500

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento in genere

In riferimento all'art. 18, commi 4 e 5, dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, si rileva come la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel quarto comma del citato art. 18 solo nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali il quinto comma dell'art. 18 prevede la tutela indennitaria cd. forte. Il giudice deve, dunque, accertare non solo se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, ma, nel caso in cui lo escluda, anche il grado di divergenza della condotta datoriale dal modello legale e contrattuale legittimante.

Cass. civ., Sez. lavoro, 13 dicembre 2018, n. 32330

LAVORO (RAPPORTO DI). Diritti e doveri del lavoratore

Il lavoratore, il quale riceva la comunicazione di un provvedimento di distacco, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è gravato dall'onere di far presente al datore di lavoro il proprio rifiuto, ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono (o di tenere ferme quelle inizialmente prospettate, ove diverse da un mutamento di mansioni), atteso che la disposizione citata richiede il consenso del lavoratore nei casi in cui il mutamento delle mansioni sia conseguenza oggettiva dell'attuazione dell'ordine, senza che possa rilevare la rappresentazione che di esso e dei suoi effetti abbia dato il datore di lavoro.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. II, 23 ottobre 2018 - dep. 17 dicembre 2018, n. 56633

PROVA IN GENERE IN MATERIA PENALE. Mezzi di prova - SENTENZA PENALE

Le sentenze del giudice tributario, e del giudice amministrativo in genere, non sono vincolanti per il giudice penale, giacché nel vigente ordinamento processuale la disposizione di cui all'art. 238 bis c.p.p. si limita a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze (non necessariamente solo penali) divenute irrevocabili, disponendo che esse siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p. ai fini della prova del fatto in esse accertato. Tale elemento, tuttavia, deve essere comunque oggetto di valutazione. (Nel caso concreto su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata per nuova valutazione, avente carattere decisivo in quanto comporterebbe il non superamento delle soglie di punibilità.)

Cass. pen., Sez. II, ud. 12 ottobre 2018 - dep. 14 dicembre 2018, n. 56377

MISURE CAUTELARI PERSONALI

In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale. (Nel caso concreto non risulta evidenziata dal ricorrente, o comunque integrata, alcuna immutazione delle condotte sulle quali si fonda la provvisoria contestazione, essendosi semplicemente affermata una differente qualificazione giuridica delle medesime azioni e vicende sostanziali che costituiscono il presupposto del reato di riciclaggio.)

Cass. pen., Sez. III, ud. 9 novembre 2018 - dep. 13 dicembre 2018, n. 56100

CASSAZIONE PENALE. Poteri della Cassazione - PROCEDIMENTO PENALE

In tema di procedimento penale, con riferimento alla non menzione della condanna, è possibile l'applicazione del beneficio nel giudizio di legittimità sulla scorta di elementi di fatto già accertati o di statuizioni adottate dal giudice di merito, pervenendo alla decisione anche attraverso valutazioni discrezionali che non richiedano altri accertamenti in fatto.

Cass. pen., Sez. III, ud. 9 novembre 2018 - dep. 13 dicembre 2018, n. 56096

EDILIZIA E URBANISTICA. Concessione per nuove costruzioni

Gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici, o parte di essi, eventualmente crollati o demoliti, devono ritenersi assoggettati a permesso di costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere, le quali, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l'obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell'edificio. Sono invece soggetti alla procedura semplificata della SCIA se si tratta di opere che non rientrano in zona paesaggisticamente vincolata e rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell'edificio.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Procedimento (spese del giudizio)

Nel giudizio amministrativo la sindacabilità in appello della condanna alle spese, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale (mentre nel caso di specie l'appello è stato rigettato, salvo la manifesta abnormità, che ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell'erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna. Non può condurre a una valutazione di macroscopica eccessività o sproporzione la sola circostanza che in altri giudizi, a fronte di controversie concernenti forniture di analogo oggetto e di maggior valore, siano state liquidate spese pari alla metà di quelle contestate, in quanto l'entità della condanna alle spese non può che valutarsi in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna controversia e all'attività difensiva ivi spiegata.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 10 dicembre 2018, n. 11924

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI. Esclusioni dal concorso

Sussiste l'interesse ad agire in capo a un candidato escluso per inidoneità fisica da un concorso per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito, ancorchè lo stesso non possa più risultare vincitore del concorso per non aver superato le prove concorsuali successive, in forza dell'esistenza di un interesse morale all'accoglimento con una pronuncia sull'illegittimità del provvedimento gravato volta a rilevare l'insussistenza della patologia che ha motivato l'esclusione.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, dicembre 2018, n. 11828

OPERE PUBBLICHE. Contratto di appalto

Il bando di gara d'appalto va impugnato in via immediata quando contenga clausole escludenti, ma previa presentazione della domanda di partecipazione, mentre, quando non contenga clausole escludenti va impugnato dall'offerente unitamente all'atto conclusivo della procedura, nel caso in esame le clausole analizzate da parte ricorrente non possono essere considerate immediatamente escludenti e tali da non consentire alla compagnia assicuratrice una congrua proposizione dell'offerta.

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U.E., Sez. I, 13 dicembre 2018, n. 514/17

L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, qualora la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale della persona, anche quando il reato che sta alla base del mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, allorché, conformemente a tale diritto, siffatta circostanza non osta a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Per approfondire

Lesioni lievissime commesse in danno del discendente naturale: la competenza è del Tribunale

La Corte costituzionale, con sentenza del 14 dicembre 2018 n. 236, parifica, quanto alle regole in tema di competenza, le lesioni lievissime commesse in danno del figlio, sia naturale, sia adottivo, di competenza del Tribunale ordinario.

Casistica delle modifiche al progetto di fusione tra società

Non tutte le modifiche al progetto di fusione "propria" e per "incorporazione" sono consentite dopo l'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese o la pubblicazione dello stesso sul sito internet della società, ma solo quelle modifiche che secondo l'attuale interpretazione dottrinale e

giurisprudenziale dell'art. 2502, comma 2, c.c. non incidono sui diritti dei soci o dei terzi o pur incidendo solo sui diritti dei soci vengono approvate con il consenso unanime dei soci.

Cedu: Italia condannata per aver consentito l'occupazione abusiva di un immobile a Roma

Pronunciandosi su un caso "italiano" in cui si discuteva della mancata esecuzione di una decisione dell'Autorità giudiziaria che aveva ordinato lo sgombero dei locali occupati dagli attivisti del "movimento lotta per la casa", locali di proprietà di una società, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all'unanimità, che vi fosse stata la violazione, da un lato, dell'articolo 6 § 1 (diritto di accesso alla giustizia), e, dall'altro, dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) alla Convenzione EDU. Il caso era stato originato dalla denuncia di una società (la Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l.), che si doleva di non essere stata in grado di rientrare nel possesso di un edificio sito in Roma il quale era stato occupato dal 2012, senza alcun titolo legale, da un gruppo di attivisti del "movimento lotta per la casa". Il 9 agosto 2013 era stata infatti emessa una decisione dell'Autorità giudiziaria, divenuta definitiva ed esecutiva, che aveva ordinato lo sgombero degli occupanti. Tale decisione era rimasta lettera morta fino ad oggi per motivazioni di ordine sociale (il fallimento nel reperire una sistemazione alternativa agli occupanti a causa della mancanza di risorse) e per la paura di creare turbamenti dell'ordine pubblico. La Corte EDU (decisione 13 dicembre 2018, n. 67944/13) ha riconosciuto che le motivazioni sociali e le paure di possibili disordini e quindi di creare problemi di ordine pubblico potevano al più giustificare le difficoltà di esecuzione e determinare un ritardo nell'evacuazione dei locali. Tuttavia, i giudici europei hanno escluso che vi fosse una seria ragione che giustificasse l'inerzia totale e prolungata delle autorità italiane nel procedere allo sgombero, ribadendo che la mancanza di risorse non poteva di per sé costituire un motivo accettabile per la mancata esecuzione di una decisione dell'Autorità giudiziaria. Ha quindi ritenuto che le autorità italiane, non adottando alcuna misura per eseguire la decisione del 9 agosto 2013 avevano di fatto privato di effetto le disposizioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, nel contempo violando i principi di uno Stato di diritto, fondati sulla legge, nonché quello della certezza del diritto. La Corte ha anche rilevato che le autorità, considerati gli interessi individuali della società ricorrente e dopo che un ragionevole periodo di tempo era trascorso nel tentativo di trovare una soluzione soddisfacente, avrebbero dovuto adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla decisione dell'Autorità giudiziaria del 9 agosto 2013.

Corte europea diritti dell'uomo, sezione I, decisione 13 dicembre 2018, n. 67944/13